

LA GIUNTA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, all'art. 11, ha istituito un fondo nazionale, ripartito tra le Regioni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dei nuclei con redditi limitati;

Visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi";

Vista la Deliberazione n. 23—3347 del 11 luglio 2006 con cui la Giunta Regionale ha individuato i requisiti minimi dei richiedenti ed i criteri di ripartizione delle risorse relative agli anni 2004 e 2005;

Preso atto dell'allegata bozza di bando di concorso per l'attribuzione dei contributi in questione, predisposta sulla base delle linee di indirizzo e delle indicazioni fornite dalla Regione ai Comuni;

Dato atto che i criteri per l'attribuzione dei contributi sono analiticamente descritti nell'allegato e che all'erogazione materiale degli stessi si provvederà, a seguito del compimento della fase istruttoria, esclusivamente dietro trasferimento delle somme occorrenti da parte della Regione;

Rilevato che la Regione Piemonte prevede l'adozione di alcune agevolazioni, in termini di limiti di reddito o di contributo, in presenza di situazioni di particolare debolezza sociale, quali la presenza, nel nucleo familiare, di ultrasessantacinquenni o di soggetti disabili con invalidità pari o superiore al 67 per cento, ovvero uno sfratto esecutivo, lasciando ai Comuni la scelta circa l'opportunità di introdurne di ulteriori, per le quali prevedere analogo trattamento di maggior favore;

Ritenuto di adottare le agevolazioni per le stesse situazioni di particolare debolezza sociale già individuate nei precedenti bandi, vale a dire:

- Sfratto esecutivo per finita locazione,
- Presenza nel nucleo familiare di 3 o più figli minori,
- Nucleo familiare mono—reddito con 2 o più figli minori;

In merito all'agevolazione di cui sopra, l'elevazione alternativamente del contributo o dei limiti di reddito può comportare una variazione anche sostanziale dell'entità del contributo erogabile, per cui è opportuno individuare come criterio operativo generale per gli uffici di scegliere sempre l'opzione più favorevole per il richiedente;

E' prevista dalle linee di indirizzo regionale anche la possibilità di stabilire una soglia minima nell'erogazione dei contributi, al fine di evitare, in caso di insufficienza nella disponibilità dei fondi, l'erogazione di contributi irrisori: la soglia minima da prevedersi può essere fissata in € 10,00;

Per quanto concerne i termini di apertura e chiusura del bando, si ritiene congruo fissare l'inizio della raccolta delle istanze al 1 agosto 2006 ed il termine alle ore 12 del 6 ottobre 2006;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà riconosciuta al Comune dalla citata deliberazione regionale di articolare in modo più favorevole le fasce di reddito, introducendo risorse proprie a co—finanziamento del fondo;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Funzionario Incaricato del Settore Socio Educativo – Milanese Dr. Osvaldo -, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il «Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione», ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 23—3347 del 11 luglio 2006, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di fissare al 6 ottobre 2006 il termine utile per la presentazione delle istanze di contributo;
- 3) di assumere, quale indirizzo generale per gli Uffici preposti alla ricezione delle domande di contributo, il criterio dell'opzione più favorevole per il richiedente nell'ipotesi di scelta fra più forme di agevolazioni a favore dei nuclei in condizioni di particolare debolezza sociale, così come in premessa meglio specificato;
- 4) di dare atto che:
 - o alla determinazione del contributo da erogare a ogni singolo beneficiario si provvederà con successivi atti formali non appena la Regione Piemonte avrà determinato l'effettiva disponibilità dei fondi a favore del Comune di Cuneo in relazione alle istanze presentate,
 - o qualora i fondi statali e regionali stanziati per l'anno corrente non siano sufficienti per l'intero fabbisogno rilevato da questo Ente, il contributo a cui ogni singolo beneficiario avrà diritto verrà ridotto proporzionalmente al minore trasferimento, prevedendo, in ogni caso, la non derogabilità di contributi inferiori a € 10,00,
 - o nella raccolta delle istanze di contributo il Comune si avvarrà della collaborazione delle organizzazioni sindacali e dell'Atc in premessa indicati;
- 5) di incaricare dell'esecuzione il funzionario del settore Socio-Educativo, dott. Osvaldo Milanese.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo ai termini stabiliti dalla Regione Piemonte per la conclusione dell'intero procedimento;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.